



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.37

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS . 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **VENTOTTO**, del mese di **SETTEMBRE**, alle ore **18:00**, nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	COSTANZO ANTONIO	No - Giust.
SPATRISANO ANTONIO	Sì	MELINO FIORENZO	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	VETTORELLO ALESSANDRO	No - Giust.
FIUME TERESA	Sì		
ROLLE' MICHELE	No - Giust.		
LOMBINO NAZARENO	Sì		
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
MAINA PIERO	Sì		
BONGIOVANNI DOMENICO	Sì		
		Totale Presenti	9
		Totale Assenti	3

Assume la Presidenza **SPATRISANO ANTONIO**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. MATTIA Salvatore**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n° 36 del 13/09/2017 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS . 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.”**

Relaziona l'Assessore Lamberto illustrando sinteticamente la proposta in oggetto e informando che la Corte dei Conti ha predisposto un prospetto (che è stato quindi compilato nelle parti di competenza) da allegare alla deliberazione.

Esaurita la discussione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Per quanto su indicato;

Richiamato il Vigente Statuto Comunale;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) punto 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 9
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 9
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n° 36 del 13/09/2017 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto: **“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS . 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.”**

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 9
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 9
VOTI FAVOREVOLI	N. 9
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N.0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 per ragioni di urgenza relativi alla rapida definizione del procedimento.

COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

PROPOSTA N 36

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 13/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS . 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100-
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE.

Visto il D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Dato atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Candiolo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Dato atto che:

- il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
- l'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 175 del 2016 dispone che *“Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti”*;
- a norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il piano operativo di razionalizzazione con deliberazione consiliare n. 6 del 30.03.2015
- il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 09.04.2015 (comunicazione prot. n. 3426);
- il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Enti controllati / Società partecipate;

- con decreto Sindacale n. 2/29.03.2016 è stato confermato quanto stabilito con la deliberazione Consiliare n. 6/2015

Considerato che il Comune di Candiolo fa parte delle seguenti forme associative citate nel suddetto piano e che qui si riportano anche se non costituiscono oggetto della presente ricognizione:

- - **Consorzio COVAR 14**, costituito in data 28.11.2003, (per effetto della trasformazione per scissione del ramo aziendale, così definita, ai sensi della l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, nonché della l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n.24, art. 20), di cui detiene n. 2 quote pari al 2,14%, consorzio obbligatorio di bacino, previsto dalla legge regionale 24/2002 e costituito ai sensi del decreto legislativo 267/2000, che esercita le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di Bacino per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento, avente durata ventennale a decorrere dal 21.12.1996;

COVAR 14 partecipa nelle seguenti Società:

- PEGASO 03 società pubblica unipersonale con capitale pari ad euro 100.000, detenuto al 100% dal Consorzio, avente ad oggetto lo svolgimento di servizi strumentali alle attività in capo al Covar 14, quali:

_ Progettazione, sviluppo, organizzazione e gestione di attività di comunicazione e dei flussi d'informazione da erogare sia ai cittadini sia ad Enti pubblici o privati, compreso il servizio di "Call Center";

_ Gestione completa dell'attività di determinazione della tariffa o del tributo relativo al servizio rifiuti e di emissione delle relative fatture, ivi comprese le attività di controllo, accertamento, liquidazione, riscossione spontanea e coattiva e relativa rendicontazione, anche in forma disgiunta, delle entrate tributarie ed extratributarie, ai sensi della normativa vigente;

- TRM S.p.A. Società Trattamento Rifiuti Metropolitani avente ad oggetto: Gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, per recupero, trattamento, smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione, di qualunque genere di rifiuto nonché attività di recupero energetico, connessa allo smaltimento, con conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica.

Il COVAR 14 detiene lo 0,2304% del capitale sociale di TRM

- **Consorzio Socio – Assistenziale CISA 12** per la gestione di tutti i servizi a rilevanza socio assistenziale consistenti in: gestione del servizio socio assistenziale nel quale viene organizzato l'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti locali dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
- **Agenzia Mobilità Metropolitana Torino – Consorzio - Ente pubblico d'interesse regionale** di cui il Comune detiene una quota di partecipazione pari allo 0,104988

Dato atto che le partecipazioni societarie di questo Comune non sono successivamente mutate;

Dato atto altresì che:

- il Comune di Candiolo, con deliberazione di Giunta comunale n. 99/2010, ha aderito al **Consorzio Raffaello Consulting**, costituito con atto rep. 51955 in data 19.7.2010, in qualità di consorziato "fruitore";
- Tale adesione consente al consorzio Raffaello Consulting di conseguire l'oggetto sociale per il quale è stato costituito e al Comune di Candiolo, in quanto Consorziato, di poter ottenere gratuitamente corsi di formazione per i dipendenti comunali e per la popolazione grazie alla partecipazione del Consorzio ai bandi apposti, europei, regionali, provinciali e voucher;

Considerato che l'art. 4 dell'atto costitutivo stabilisce che lo stesso non ha scopo di lucro e che tale adesione non è da considerare quale "partecipazione" così come previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (art. 2, comma 1 lett. f) e pertanto escluso dalla rilevazione straordinaria ed ordinaria;

Viste le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016 approvate dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/INPR;

Dato atto che la Corte dei Conti ha predisposto un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della ricognizione in oggetto;

Acquisiti i dati necessari da parte della società partecipata SMAT attraverso apposita scheda di rilevazione in cui sono indicate le informazioni richieste dal Testo Unico sia in merito alla stessa società che per quelle dalla stessa partecipate; scheda che si allega alla presente deliberazione;

Dato atto che è stato di conseguenza compilato il modello standard predisposto dalla Corte dei Conti quale atto di ricognizione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare tale documento di ricognizione delle partecipazioni possedute in cui si dispone il mantenimento dell'unica partecipazione direttamente detenuta dal Comune di Candiolo e precisamente: Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. (SMAT), con partecipazione dello 0,05557 per lo svolgimento del servizio idrico integrato;

Dato atto che il mantenimento è giustificato per le motivazioni già indicate nel Piano operativo di razionalizzazione del 2015 e ribadite nel documento di ricognizione allegato;

SI PROPONE

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da documento allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'esito della suddetta ricognizione è di mantenere le partecipazioni possedute senza azioni di razionalizzazione;
3. di trasmettere copia della presente alla società interessata;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile per consentire di trasmettere la rilevazione straordinaria entro i termini previsti dalla norma

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
SPATRISANO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. MATTIA Salvatore

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE